



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

REG.GEN. N. 525 DEL 14-7-17

Det. Segr.-Pers. N. 63 del 14-7-17

OGGETTO: Determinazione dell'Indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale a seguito elezioni amministrative del 11 giugno 2017 - L.R. del 26 giugno 2015, n.15.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 26/6/2015 n. 11: *“Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, gli status degli amministratori locali e di Consigli Circostrizionali. Disposizioni varie”* all'art. 2, co. 1 testualmente recita: *“A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. (...)”*;
- l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 il quale dispone che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

DATO ATTO che l'articolo su menzionato si applica anche agli Enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica (*Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.6/2010*);

RICHIAMATI altresì:

- il D.M. n. 119/2000, recante: *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”* ed in particolare:

- l'art.1, co. 1: " le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie degli amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella A, allegata al presente decreto";
- l'art. 2, co. 1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
 - a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
 - b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B 1 allegate;
 - c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1" e co.2 "Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.";
- l'art. 4, co.3: "Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco";
- l'art. 4, co.8: "Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco";
- l'art. 10, co. 1: " A fine mandato, l'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia e' integrata con una somma pari ad una indennita' mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno";
- la L. n. 296/2006 e ss. mm. ed ii. art. 1, co.719: "L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";
- la L.R. n. 30/2000, art.19, co.2, la quale dispone che" (...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (....)";

TENUTO CONTO che la popolazione residente in questo Comune al 31.12.2016 è di 5.258 e che pertanto, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale nella fascia demografica compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti;

PRESO ATTO che nell'esercizio 2016 questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno;

RITENUTO pertanto, di dovere determinare la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale a seguito elezioni amministrative del 11 giugno 2017 in applicazione alla Legge Regionale del 26 giugno 2015, n.15;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. ;
- la L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. ;
- la L. n. 266/2005 e ss. mm. ed ii. ;
- la L. n. 296/2006 e ss. mm. ed ii. ;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di **determinare**, la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale a seguito elezioni amministrative del 11 giugno 2017 in applicazione alla Legge Regionale del 26 giugno 2015, n.15 ed ai sensi del DM. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 come segue:

	Importo lordo mensile Tabella A D.M. n.119/2000	riduzione del 10% L. n. 266/2005	indennità mensile a seguito elezioni amministrative del 11 giugno 2017
Sindaco	2.788,87	278,89	2.509,98
Vice Sindaco (50% dell'indennità spettante al sindaco) art. 4, co. 3, D.M. n. 119/2000	1.394,44	139,44	1.255,00
Assessori (45% dell'indennità spettante al sindaco) art. 4, co.8, D.M. n.119/2000	1.254,99	125,50	1.129,49
Presidente del C.C. (indennità pari a quella spettante all'assessore) art.2, co.1, L.R. n.11/2015	1.254,99	125,50	1.129,49

2. Di dare atto che:

- le maggiorazioni previste dall'art. 2, co. 1, del D.M. n. 119/2000 saranno applicate annualmente a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti;
 - a fine mandato, l'indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.M. n.119/2000;
 - alle predette indennità è applicata altresì la riduzione del 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa ai sensi della la L.R. n. 30/2000, art.19, co.2,;
3. Di **pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on line dell'Ente;
 4. Di **pubblicare** altresì, il prospetto relativo all'indennità oggetto della presente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, co. 1 e 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. entro il termine stabilito dal co.2 del predetto Decreto Legislativo.

Il Resp. dell'Area Amministrativa
Com. Carmelo Paone